



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 12 agosto 2011

Protocollo: 67703/RU/DCGT

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
dell'Agenzia delle Dogane
Alle Direzioni Provinciali
Agli Uffici delle Dogane
Alle Direzioni Centrali
All'Ufficio Centrale Antifrode

LORO SEDI

e, p.c.
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
R O M A

OGGETTO: Movimentazione dei containers tra le aree portuali e gli spazi esterni ai porti, ma funzionali allo stoccaggio ed al trattamento doganale delle merci (c.d. retro porti). Semplificazione delle procedure doganali.

Allo scopo di favorire la fluidità dei traffici commerciali marittimi, la scrivente nell'ambito delle attività gestionali finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa, ha introdotto in via sperimentale a partire dal 2008 una nuova procedura per la movimentazione dei containers tra le aree portuali ed i magazzini di temporanea custodia (T.C.) situati nei cosiddetti retro porti (spazi esterni ai porti ma funzionali allo stoccaggio ed al trattamento doganale delle merci), rientranti nella competenza territoriale dell'ufficio delle dogane nel cui ambito opera la struttura portuale.

Essa è stata utilizzata presso l'Ufficio delle dogane di Genova (successivamente anche la Direzione Interregionale di Napoli ne ha chiesto l'applicazione presso l'Ufficio delle dogane di Napoli), e si basa sull'assunzione anticipata di responsabilità da parte del gestore del magazzino di T.C..

Ciò posto, tenuto conto dei risultati positivi conseguiti con la sperimentazione si dispone che per la sua applicazione presso altri uffici doganali portuali nazionali dove sono stati istituiti i retro porti dovranno essere osservate le seguenti istruzioni.

1. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura in questione si applica alle spedizioni contenute in containers (sono pertanto escluse le merci alla rinfusa) che – giunte via mare a fronte di un contratto unico di trasporto – debbono essere trasferite dai porti ai retroporti mediante ferrovia, ove saranno introdotte nei magazzini di temporanea custodia a cura dei rispettivi gestori in attesa che ad esse sia attribuita una destinazione doganale. A tale fine, dovrà essere fornita dal gestore del magazzino di T.C. autorizzato all'utilizzo della procedura un'idonea specifica garanzia commisurata al volume annuo di movimentazione delle merci oggetto delle spedizioni in parola.

L'attuale concezione logistica e la più recente dottrina in materia individuano tre tipologie di retro porto (Dry port) a seconda delle diverse caratteristiche basate, tra l'altro, sulla loro distanza dal terminal portuale (retro porto vicino, a media distanza e lontano).

In ogni caso viene data rilevanza alla presenza di idoneo collegamento ferroviario tra porto e retroporto.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente procedura i trasferimenti dei containers (dal porto al retro porto) effettuati mediante veicoli stradali. Essi potranno essere presi in considerazione, qualora sussistano particolari e specifiche esigenze che richiedano l'utilizzo del trasporto stradale (es. mancanza di collegamento ferroviario, dislocazione del retro porto, etc.), solamente all'esito favorevole di sperimentazione di misure cautelari che garantiscano, a tutela degli interessi del bilancio della UE, un regolare svolgimento del trasporto medesimo, ivi compresa l'introduzione a regime di innovazioni tecnologiche attualmente in fase sperimentale (es.: sigilli RFID).

2. MODALITA' OPERATIVE – ADEMPIMENTI DEI GESTORI DEI MAGAZZINI DI T.C. DEI RETROPORTI

Per il rilascio dell'autorizzazione alla procedura è necessario che i gestori dei magazzini di T.C. situati nei retro porti siano abilitati al colloquio con il sistema informatico doganale secondo le istruzioni diramate con la nota prot. 172064 del 29/01/2010 della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione.

3. MODALITA' OPERATIVE – ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI OPERATORI

- I containers da trasferire sono iscritti nel manifesto delle merci in arrivo (MMA) con l'indicazione del codice meccanografico del magazzino di T.C. del retro porto dove saranno introdotti.
- Dopo la convalida del manifesto e lo sbarco, le spedizioni assumono lo stato di merce depositata nel citato magazzino di T.C. ed il relativo gestore ne assume la piena responsabilità. Il gestore del magazzino, avvalendosi della funzionalità informatica di cui alla richiamata nota n. 172064 può richiedere l'elenco delle partite in ingresso nel proprio magazzino. .
- Ai fini dell'uscita dagli spazi doganali portuali, i containers sono accompagnati da un estratto vidimato dalla dogana del MMA inviato telematicamente che riporta la lista dei containers con allegate le corrispondenti partite A/3 generate dal sistema (documenti rilevanti solo ai fini del trasporto). L'estratto del manifesto può essere sostituito dalle distinte ferroviarie utilizzabili purché contengano il numero identificativo del container, il numero del MMA ed il numero di partita A/3 cui il container si riferisce.

Per il suggellamento dei containers da trasferire si applicano le disposizioni previste dall'art. 357 delle D.A.C. per il regime del transito, ivi comprese idonee misure cautelari nel caso di eventuali deroghe concesse per situazioni specifiche.

4. RESPONSABILITA' DEL GESTORE DEL MAGAZZINO DI T.C. DEL RETROPORTO

- Nel caso di discrepanze accertate tra le merci iscritte a manifesto (per le quali è stata generata la scheda partita A/3) e quelle effettivamente pervenute nel magazzino di T.C. del retro porto, il gestore informa immediatamente la competente dogana. Le differenze si presumono immesse in consumo nello Stato, salvo che il gestore del magazzino fornisca prova contraria alla dogana, dando idonea giustificazione e chiarendo i motivi delle differenze riscontrate.

Codeste Direzioni Regionali/Interregionali sono invitate ad assumere ogni idonea iniziativa per l'utilizzo delle sopra richiamate istruzioni adottando, se del

caso, eventuali misure integrative ritenute utili, tempestivamente comunicate alla scrivente.

Le Direzioni in precedenza interessate all'adozione in via sperimentale della procedura di assunzione anticipata in A/3 vigileranno affinché i disciplinari di servizio emanati dalle rispettive strutture territoriali siano in linea con le istruzioni di cui alla presente nota.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento e della indicazione degli uffici presso i quali sarà attivata la procedura di cui trattasi.

La presente nota è stata sottoposta all'esame del Comitato Strategico e di Indirizzo Permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 giugno 2011.

Il Direttore Centrale
f.to: Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93